



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 152 del 25/10/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2007, n. 1657

Legge 27.12.2006, art. 1, comma 565. Piano di stabilizzazione del personale precario in servizio presso le Aziende Sanitarie e degli IRCCS pubblici in applicazione dell'art. 30 della Legge regionale 16.04.2007, n. 10. Criteri applicativi.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Dr. Alberto Tedesco, sulla base dell'istruttoria espletata da Responsabile della P.O. "Contrattazione - Controllo atti dotazione organica delle Aziende Sanitarie" e confermata dal Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Il comma 565 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) ha previsto per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale quanto segue:

- lett. a): le spese del personale per gli anni 2007-2008 e 2009 a lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, deve corrispondere a quello dell'anno 2004 diminuito dell' 1,4%.

Al fine della determinazione della spesa del personale 2004 devono essere considerate anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

Inoltre, le Aziende Sanitarie della Regione nel determinare la spesa del personale anno 2004 devono tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 23 della l.r.26/2006.

- lett. b) le spese di personale sono considerate al netto per l'anno 2004 delle spese per arretrati per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro e per ciascuno degli anni 2007-2008 e 2009 delle spese derivanti dai rinnovi contrattuali collettivi nazionali di lavoro. Sono esclusi dalla spesa del personale sia per l'anno 2004 sia per gli anni 2007-2008 e 2009 quelle a totale carico di finanziamenti comunitari o privati e quelle derivanti da assunzioni a tempo determinato o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs 502/92 e s. m.

- lett. c) gli enti del Servizio Sanitario Nazionale per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui alla lettera a) devono procedere a:

1) individuare la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12-2006 e la relativa spesa,

2) individuare la consistenza organica del personale in servizio alla stessa data a tempo determinato,

con contratto di collaborazione coordinato e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzione e la relativa spesa.

3) predispone un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. Nell'ambito dei suddetti adempimenti e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa del personale, le regioni possono valutare la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già coperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato sulla base degli indirizzi e principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543.

Per quanto sopra, la Regione Puglia ha espresso la propria volontà di procedere alla stabilizzazione del personale precario in servizio presso le Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici e a tal proposito ha previsto all'art. 30 della l.r. 16.4.2007 n. 10 che la Giunta Regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, deliberi un piano per la suddetta stabilizzazione utilizzando i criteri e le indicazioni contenute dalla legge finanziaria.

Al fine di dare concreta attuazione alle suddette disposizioni, è stata avviata un'indagine presso le Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici finalizzata ad acquisire i dati relativi a:

- spesa del personale anno 2004 valorizzata ai sensi dell'art. 23 della l.r. 26/06
- spesa del personale anno 2006
- numero dei posti coperti da personale a tempo determinato o con altre tipologie di incarico e relativo costo, distinto per profilo professionale
- numero dei posti vacanti residui, disponibili per la stabilizzazione, distinto per profilo professionale.

I dati trasmessi dalle Aziende sono riportati nell'allegato A) a fame parte integrante dei presente schema di provvedimento.

Si ritiene che le Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici possano avviare il processo di stabilizzazione di cui al comma 565 dell'art. 1 della L. 296/06 nel rispetto della riduzione della spesa del personale anno 2007-2008-2009 nella misura dell' 1.4% per anno, calcolato sulla spesa del personale anno 2004 così come previsto dal medesimo articolo nonché nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica in attuazione del protocollo d'intesa Stato-regioni del 23.3.2005

La suddetta riduzione per l'Azienda BAT deve essere calcolata nella misura dello 0,4% sulla spesa del personale 2006, in virtù delle disposizioni di cui alla lett.c) del comma 1 dell'art. 23 della l.r. 26/06.

Le Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici adottano il programma di stabilizzazione del personale che dovrà trovare applicazione nell'arco della legislatura, in analogia a quanto previsto dall'Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione della Amministrazione Pubblica del 6 aprile 2007 richiamata dalla circolare del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni n. 7 del 30 aprile 2007 riguardante le direttive sull'applicazione dei commi relativi alla stabilizzazione.

Il suddetto programma dovrà essere predisposto sulla base dei presupposti e requisiti fondamentali, quali:

- profilo professionale non dirigenziale
- vacanza del posto nella dotazione organica vigente
- contenimento della spesa prevista dalle leggi finanziarie nazionali e regionali.

Nel caso in cui i posti vacanti siano inferiori al numero di personale da stabilizzare, le Aziende modificheranno la dotazione organica prioritariamente mediante la trasformazione di posti ad invarianza della spesa e secondo le modalità e le procedure di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 3286 del 31.7.1998.

Detto provvedimento, accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori che attesti il rispetto del contenimento della spesa e dell'equilibrio economico-finanziario, deve essere trasmesso al Settore competente dell'Assessorato alle Politiche della Salute, al fine del monitoraggio dell'attuazione del programma.

Il provvedimento relativo al programma di stabilizzazione deve essere predisposto su base quadriennale ed essere inserito nei piani annuali del fabbisogno di personale, da allegare al bilancio di previsione sottoposto al visto di congruità da parte della Regione. L'andamento del programma anche dal punto di vista finanziario sarà oggetto di valutazione annuale in sede di controllo del bilancio consuntivo.

Sulla base del suddetto piano quadriennale e annuale, le Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici provvedono ad emanare appositi avvisi di selezione che in coerenza con i principi sanciti dal comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001 in tema di pubblicità, trasparenza e pari opportunità, devono essere pubblicati sul BURP.

Detti avvisi devono essere distinti per profilo professionale, con l'indicazione dei posti disponibili a cui possono partecipare i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di adozione del presente provvedimento, presso l'Azienda Sanitaria e l'IRCCS pubblico che bandiscono l'avviso, in possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno. E' possibile derogare a tale requisito esclusivamente per il personale assunto sulla base di procedure che prevedevano al tempo titoli di studio diversi;

b) assunzione mediante procedura selettiva di natura concorsuale (concorso pubblico, avviso pubblico): rientrano in questa categoria anche coloro i quali sono soggetti alla normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) assunzione in assenza di procedura selettiva

d) anzianità di servizio di almeno tre anni anche non continuativi o in alternativa:

- anzianità di servizio di almeno tre anni da conseguire nell'arco del quadriennio 2007-2010 o in alternativa:

- anzianità di servizio di almeno tre anni anche non continuativa conseguita nel quinquennio anteriore alla data di adozione del presente provvedimento.

Al fine del computo dell'anzianità di servizio per l'accesso alla selezione è valutabile anche quello prestato presso tutte le Aziende Sanitarie della Regione.

Possono partecipare anche coloro che pur non essendo in servizio alla data di adozione del presente provvedimento, abbiano svolto presso l'Azienda Sanitaria e l'IRCCS pubblico che bandiscono l'avviso, almeno un anno di incarico a tempo determinato e che abbia comunque maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni anche non continuativi nel quinquennio anteriore alla data di adozione del presente provvedimento anche presso altre Aziende Sanitarie ed IRCCS pubblici della Regione.

Il personale in possesso dei requisiti di cui alle lett. a) b) e c) che si trovi in una delle condizioni riportate nella lettera d) e i soggetti di cui al paragrafo precedente, dovranno essere inclusi in un elenco, predisposto sulla base dei seguenti punteggi:

- anzianità di servizio presso l'azienda che bandisce l'avviso -punti 1 per anno o frazione superiore a sei mesi
- anzianità di servizio presso altre aziende della regione -punti 0,50 per anno o frazione superiore a sei mesi
- altri titoli professionali e di studio: sono valutati i titoli professionali e di studio, fatta eccezione di quello richiesto per l'accesso, tenuto conto dell'attinenza dei titoli con il profilo professionale da coprire - massimo punti 1.

Per il personale assunto in assenza di procedure selettive di natura concorsuale, inserito nel suddetto elenco le Aziende Sanitarie e gli IRCCS devono subordinare l'assunzione definitiva al superamento di una procedura interna disposta secondo le modalità di cui all'art. 30, comma 2, della l.r.26/06.

Il suddetto elenco resta valido fino al completamento del processo di stabilizzazione.

Al personale in servizio presso le Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici, destinatario della stabilizzazione, fino alla stipula del contratto a tempo indeterminato, viene prorogato il contratto in essere a tempo determinato. (comma 519)

Definito il programma di stabilizzazione sopra citato, le Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici, nell'ambito della disponibilità residua dei posti e nel rispetto dei criteri e presupposti indicati dal presente provvedimento indicano nuovo avviso con le stesse modalità e procedure sopra descritte al quale possono partecipare coloro che pur in possesso dei requisiti sopra riportati non hanno potuto usufruire della stabilizzazione nell'Azienda Sanitaria o nell'IRCCS pubblico presso i quali prestano o abbiano prestato servizio.

I candidati appartenenti a quest'ultima tipologia devono presentare domanda ad una sola Azienda Sanitaria della Regione

Gli elenchi sono validi fino al completamento del processo di stabilizzazione.

Nei limiti economico-finanziari, di cui alla lett. a) del comma 565 dell'art. 1 della L.296/2006 nonché nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica in attuazione del protocollo d'intesa Stato-regioni del 23.3.2005 e in presenza di residui posti vacanti rispetto al suddetto programma di stabilizzazione, le Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici procedono a stabilizzare il personale con il quale abbiano stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che abbia raggiunto almeno un anno di collaborazione alla data di adozione del presente provvedimento, riservando allo stesso una quota del 60% nelle procedure concorsuali bandite ai sensi del DPR 220/01.

Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici "Giovanni Paolo II" di Bari e "S. de Bellis" di Castellana Grotte, procedono alla stabilizzazione del personale non dirigenziale, comunque assunto nell'ambito delle attività di ricerca. Per la stabilizzazione del suddetto personale il costo è sostenuto anche con il fondo costituito ai sensi dell'art. 1 comma 520 della Legge 296/2006.

Nelle more della conclusione dell'intero processo di stabilizzazione, le Aziende limiteranno il ricorso alle assunzioni a tempo determinato ad eccezione di quelle effettuate per l'attuazione di progetti con finanziamenti finalizzati.

Inoltre per i profili professionali del comparto, oggetto del processo di stabilizzazione, le Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici non possono procedere ad indire e/o proseguire

procedure concorsuali ovvero ad utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti da destinare all'attuazione del suddetto processo.

Le procedure concorsuali espletate in applicazione dell'art. 12 della l.r. 12/05 modificato dall'art.2 della Lr. 14/05 per le quali, alla data del presente schema di provvedimento, non siano state approvate le graduatorie sono sospese sino a conclusione delle procedure di stabilizzazione. Successivamente le procedure concorsuali possono essere riprese ovvero possono essere utilizzate le graduatorie già approvate, esclusivamente in presenza di residui posti vacanti e nei limiti economico finanziari previsti dalle leggi nazionali e regionali citate.

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie insistenti nel territorio delle Province di Bari e Barletta-Andria e Trani, in applicazione dell'art. 20 commi 5 e 6 della l.r. 20/2005 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 279/06, destinano una percentuale, nell'ambito del 10% dei posti vacanti, finalizzati al processo di stabilizzazione, ai lavoratori in mobilità, già dipendenti delle Aziende Sanitarie private della Regione, che siano inseriti nelle graduatorie approvate, ai sensi dei citati commi 5 e 6 ovvero a seguito di una procedura selettiva espletata con i criteri e le modalità previste dal:

- 1) comma 4, art. 4 della l.r. n.20/06 - deliberazione di G.R. n. 279/06 per la categoria di personale per l'accesso alla quale è richiesto il solo titolo di studio della scuola secondaria inferiore;
- 2) comma 2, art. 30 della l.r. n. 26/06 per le altre categorie del personale del comparto.

E' escluso dall'intero processo di stabilizzazione il personale utilizzato mediante contratti con Agenzie di somministrazione in quanto gli stessi, effettuando temporaneamente la propria prestazione lavorativa, risultano dipendenti dell'agenzia stessa ad eccezione del personale di cui all'art. 10 comma 3, della l.r. 39/06, in quanto rientrante nella fattispecie individuata al secondo punto della lett. d).

Il presente schema di deliberazione è stato sottoposto al confronto con le OO.SS. di categoria in applicazione del Protocollo d'intesa sul sistema delle relazioni sindacali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 28.12.2005.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate , propone alla Giunta

regionale l'adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett.k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. dell'uff. 1 e dal Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di disporre, ai sensi dell'art. 30 della l.r. 16 aprile 2007 n. 10, che le Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici avviano, secondo le modalità, le procedure e i criteri in narrativa esposti e quivi interamente riportati a farne parte integrante e sostanziale, il processo di stabilizzazione del personale precario nei limiti economico-finanziari previsti dall'art. 1, comma 565 della legge finanziaria n. 296/06 e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica in attuazione del protocollo d'intesa Stato-regioni del 23.3.2005;
- di stabilire che le suddette Aziende Sanitarie ed IRCCS pubblici adottino il relativo piano di stabilizzazione e lo trasmettano al Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato alle Politiche della Salute;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

Atti di Organi monocratici regionali
